REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Assunto il 12/01/2024

Numero Registro Dipartimento 20

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 307 DEL 12/01/2024

Oggetto: DPCM 4 APR 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 24 QUATER L 136-18 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - OCDPC 558-18 – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE - CONTABILITA' SPECIALE N 6116

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:
• la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
• la Legge Regionale n.4 del febbraio 1997, avente ad oggetto: "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria";
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- l D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 541 dell'16.12.2015 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
DATO ATTO CHE, tra l'altro, nel predetto Regolamento il Dipartimento Protezione Civile risulta articolato in quattro Settori per come di seguito riportato:

Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento
Settore 2 Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza
Settore 3 Volontariato, Logistica, formazione e divulgazione per la resilienza delle comunità
Settore 4 Previsione, allertamento e sale operative;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";
VISTO il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;
VISTO il Decreto n.18360 del 06/12/2023 con il quale all'ing. Luigi Russo, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato conferito l'incarico di E.Q. "Attuazione interventi di rischio residuo" di seconda fascia – SETTORE 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza del Dipartimento Protezione Civile;

VISTI:

- la L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2024";
- la L.R. n. 57 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026";
- la D.G.R. n. 779 del 28 dicembre 2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.119);
- la D.G.R. n. 780 del 28 dicembre 2023 "Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026" (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.119);

PREMESSO:
- CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018 è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal mese di ottobre 2018 il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, stato di emergenza successivamente prorogato per ulteriori 12 mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- CHE in data 15 novembre 2018 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
- CHE in data 12 gennaio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.833 del recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

CONSIDERATO:
- CHE l'art. 24-quater, comma 1, (Fondo per gli investimenti delle regioni e delle provincie autonome colpite da eventi calamitosi) del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 *"al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo… "* destinato alle esigenze per investimenti delle regioni nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico e che assegna alla Regione Calabria euro 14.833.726,73 per l'annualità 2019 ed euro 1.869.104,22 per l'annualità 2020;
- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale e che, tra l'altro, prevede che "il Sotto – Piano di azione e contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le Ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile";
- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, all'art. 1, "l'importo a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2019 dall'art. 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 è assegnato ai Commissari delegati delle regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 1 comma 1 dell'O.C.D.P.C n. 558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre 2018 nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto idrogeologico", stante la segnalazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dei fabbisogni relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture danneggiati dagli eventi emergenziali;

- CHE ai sensi dell'art.2 comma 1 dell'OCDPC n.833 del 12 gennaio 2022 "*La Regione Calabria è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019..";*
- CHE ai sensi dell'art.2 comma 2 dell'OCDPC n.833 del 12 gennaio 2022 *"Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.." è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi……"e, giusto comma 4, " Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale 6116, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558/2018 al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1..";

CONSIDERATO:
- CHE ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 è stata effettuata la ricognizione dei fabbisogni, nonché delle ulteriori esigenze, per interventi di cui alla lettera d) del medesimo comma e comunicati dai Commissari Delegati nominati in relazione a stati di emergenza ancora vigenti di cui all'OCDPC 558 del 15 novembre 2018;
- CHE l'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 prevede "E*ntro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto i soggetti di cui al comma 1 predispongono un piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, suddiviso per settori di intervento e che identifichi gli interventi tramite il Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile; detto piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione alle esigenze straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile, nei limiti della quota parte di finanziamento assegnata per ogni annualità al singolo beneficiario di cui al comma 1."*
- CHE con nota POST/39419 del 13 settembre 2021, il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019, per l'annualità 2020 nel limite di euro 1.869.104,22 pari al finanziamento assegnato;
- CHE con nota DPC-Generale-P-UIV-ASE-0000670-05/01/2024, il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato la rimodulazione del Piano degli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019, per l'annualità 2019 nel limite di euro 6.568.418,08 che prevede la realizzazione di n.6 nuovi interventi;

CONSIDERATO:

- CHE per intervenute modifiche normative è necessario approvare un nuovo schema di convenzione volta a disciplinare i rapporti tra Regione Calabria e Soggetti Attuatori (Comuni/Enti), per i nuovi interventi da realizzare e gli eventuali ulteriori interventi che dovessero essere approvati dal superiore Dipartimento nazionale;
- CHE allo scopo è stato predisposto il predetto schema di convenzione, il quale, ad avvenuta approvazione, sarà sottoposto agli Enti attuatori per la stipula;

DATO ATTO che gli interventi trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale n.6116, aperta ai sensi della O.C.D.P.C. n.558/2018, presso la Tesoreria di Catanzaro;
DATO ATTO che ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001 n.19, comma 3;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.
- Di approvare lo schema di rinnovo di convenzione (Allegato 1), da sottoscrivere con gli Enti attuatori, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto le risorse afferiscono alla O.C.D.P.C. n.558/2018 per la quale è stata aperta la contabilità speciale n.6116, presso la Tesoreria di Catanzaro;
- **Di notificare** il presente provvedimento agli Enti attuatori interessati.

- Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 2, D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm., dinanzi al TAR Calabria, sede di Catanzaro, nei modi e nei termini di legge previsti.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Luigi Russo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ANTONIO AUGRUSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Domenico Costarella
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Protezione Civile

O.C.D.P.C. 558/18
C.U.P.: _____
Codice intervento: _____

SCHEMA CONVENZIONE

per l'esecuzione del Piano degli interventi – Annualità 20__ – DPCM 4 aprile 2019 (art. 24 quater D.L. 23 ottobre 2018 n.119 convertito con modifiche nella legge n.136/2018)".

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno 8 del mese di gennaio

DA UNA PARTE

la Regione Calabria, C.F. 02205340793, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile, _____, nato a _____ il __/__/_____, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliato presso la sede dello stesso settore, in Catanzaro.

E DALL'ALTRA

Il Comune di _____, C.F. _____, rappresentato da _____ nato a _____ il __/__/_____ c.f. _____ e domiciliato presso la sede dell'ente sito in Via _____, cap _____, in qualità di _____dell'Ente.

PREMESSO CHE

- in data 15 novembre 2018 è stata emanata l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 ";

- l'art. 24-quater, comma 1, (Fondo per gli investimenti delle regioni e delle provincie autonome colpite da eventi calamitosi) del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 "al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo… " destinato alle esigenze per investimenti delle regioni nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico e che assegna alla Regione Calabria euro 14.833.726,73 per l'annualità 2019 ed euro 1.869.104,22 per l'annualità 2020;

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- in data 12 gennaio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 833 "per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018"

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Calabria n.___ del _____ con il quale è stato conferito a _____ l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Protezione Civile";

CONSIDERATO CHE

- L'intervento, oggetto della presente convenzione, è stato proposto come rimodulazione del Piano 20__, programmando l'investimento con l'ausilio delle economie derivanti dall'attuazione del Piano;
- con nota _____, il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato la rimodulazione del Piano 20__ comprendente l'intervento, oggetto della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile (nel seguito denominata Regione) e il Comune di _____ per la realizzazione dell'intervento denominato "**_____**".

2. Il Comune di _____ è individuato quale Ente attuatore ed è identificato quale responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.

3. Ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della concessione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera la progettazione esecutiva, che sarà redatta dall'Ente Attuatore entro i termini fissati dall'art. 3 della presente convenzione.

4. I contenuti della presente convenzione hanno la valenza di disciplinare.

ART. 2
(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse da utilizzare per l'attuazione degli interventi di cui alla presente convenzione sono quelle delle OCDPC n. 558**/**2018 e n. 833/2022 per le quali risulta aperta la contabilità speciale n.6116.

2. La struttura di supporto provvederà all'istruttoria tecnico - amministrativa della documentazione trasmessa dall'Ente Attuatore, ai fini dell'erogazione delle somme.

3. L'Ente Attuatore dell'intervento è tenuto a utilizzare le somme concesse secondo quanto riportato nel quadro economico relativo alla progettazione esecutiva sopra specificata, comportante una spesa sostenuta contenuta nell'importo complessivo programmato.

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

4. L'ammissibilità delle spese per l'intervento in oggetto è determinata secondo quanto prescritto dall'art. 5 della presente convenzione. Le spese non ammissibili rimangono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3
(Oneri a carico dell'Ente Attuatore – Durata della convenzione)

1. L'Ente Attuatore si impegna a nominare il R.U.P. ed i progettisti dell'intervento, nonché a verificare che il R.U.P. utilizzi in ogni atto afferente l'intervento il codice unico di progetto dallo stesso generato e comunicato al Dipartimento Protezione Civile. È obbligatorio il riferimento al codice in questione, alla fonte finanziaria e al titolo dell'intervento in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento medesimo.

2. L'Ente Attuatore assume la competenza della progettazione e dell'esecuzione dell'opera pubblica da realizzare - denominato **"**_____*"* per l'importo di **€ _____ € (euro _____/__),** impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti per consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

3. L'Ente Attuatore è il solo responsabile relativamente alle procedure di affidamento dell'attività di progettazione, dell'appalto, dell'esecuzione e collaudo dei lavori (che dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato e all'osservanza delle norme tecniche ivi contenute), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alle normative in materia di garanzia delle concorrenza, di protezione dell'ambiente, alle direttive comunitarie in materia di informazione e pubblicità, alle disposizioni attinenti le sicurezza dei cantieri ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. e a quelle contenute nella Legge 55/90 e s.m.i., relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

4. Al fine di garantire il monitoraggio dell'attuazione degli interventi da parte della Regione, il Responsabile del Procedimento individuato dall'Ente Attuatore dell'intervento finanziato, dovrà fornire tempestivamente e su richiesta della Regione ogni utile informazione relativa alla propria attività, necessaria al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione dell'intervento all'Dipartimento Protezione Civile.

5. Anche se anticipate con altro mezzo, le comunicazioni dovranno essere fornite in originale, o copia autenticata, secondo le disposizioni di legge, sottoscritte dal Responsabile del Procedimento e dal Rappresentante Legale dell'Ente Attuatore.

6. Ai fini di cui alla presente Convenzione, l'Ente Attuatore si impegna:

    - a utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente – **ed a pena della sua revoca** - per la realizzazione dell'intervento indicato nell'art. 3 della presente convenzione;
    - a realizzare l'opera finanziata secondo il cronoprogramma specifico dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni dovute a cause di forza maggiore;
    - a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione;
    - a presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e di fine lavori;

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- a compilare eventuali schede di monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento, ogni qualvolta la Regione lo richieda;
- a tenere in un luogo stabilito, in modo unitario e ordinato, tutta la documentazione relativa all'opera finanziata e garantire la disponibilità della stessa per eventuali controlli – con un preavviso minimo di un giorno – fino a dieci anni dalla data di chiusura degli interventi previsti;
- a consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare i lavori, di funzionari regionali, nazionali, tecnici incaricati per i controlli della realizzazione dell'opera;
- a rispettare i tempi di realizzazione degli interventi;
- a trasmettere alla Regione, tempestivamente e in duplice copia, copia conforme degli atti amministrativi e contabili, rilevanti ai fini della realizzazione dell'opera;
- ad assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti per legge;
- ad utilizzare presso i cantieri dei lavori i cartelloni informativi, secondo le relative disposizioni normative, e laddove pertinenti, secondo le direttive comunitarie in materia di pubblicità e informazione.
- al caricamento dei dati sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

7. L'Ente Attuatore, prima di procedere all'appalto dei lavori, dovrà comunque assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione, che sia stato nominato il collaudatore statico nei casi previsti dalla normativa vigente e che si sia provveduto, in tutti i casi non espressamente esentati dalla normativa nazionale e regionale vigente, al deposito/autorizzazione del progetto presso il competente Servizio Tecnico regionale. I contratti d'appalto stipulati dall'Ente Attuatore dovranno assicurare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel più breve termine possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal progetto esecutivo approvato.

8. L'Ente Attuatore si obbliga ad inserire, nei contratti d'appalto, opportune clausole di penalità a carico dell'appaltatore in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere e specifiche norme di disciplina della tempistica del lavoro. I termini contrattualmente assegnati per l'esecuzione degli interventi dovranno comunque assicurare che tutte le opere previste nella progettazione siano ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti.

9. La durata della presente Convenzione è fissata al _____, salvo riconoscimento di eventuale motivata proroga da richiedersi entro la scadenza della suddetta data.

ART. 4

(Spese generali)

1. L'Ente Attuatore provvede allo svolgimento di tutte le attività progettuali, di direzione lavori e accessorie, necessarie per pervenire all'appalto dell'intervento e alla corretta esecuzione dei lavori.

2. L'Ente Attuatore può affidare, con le modalità previste dalle normative vigenti in materia:

   - la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
   - la direzione dei lavori;

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
- la relazione geologica:
- l'incarico di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento;
- il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici nonché l'eventuale monitoraggio delle opere eseguite;
- ai soggetti individuati dalle norme vigenti, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

3. Nel valutare la congruità della spesa relativa all'intervento, si farà riferimento al prezzario regionale vigente e per le eventuali voci non presenti, si provvederà ad apposita e documentata analisi dei prezzi, secondo le norme vigenti.

4. L'importo complessivo delle spese generali e tecniche, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 15% dell'importo totale dei lavori. Rientrano nel limite del 15% di cui sopra:

   a) le spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori, redazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;

   b) spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, relazioni geotecniche, relazioni idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;

   c) le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;

   d) le spese per attività di consulenza e di supporto;

   e) le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;

   f) tutte le altre spese contemplate dalle norme vigenti.

   g) Il 15%, relativo alle spese di cui sopra, non costituisce una percentuale fissa, ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dell'Ente Attuatore.

   h) Non rientrano nel limite percentuale di cui sopra, le eventuali spese per l'esecuzione delle indagini geognostiche e dei sondaggi ed in generale le spese per voci di costo che dovranno essere affidate come forniture di servizi ai sensi della vigente normativa e non possono pertanto rientrare nelle competenze professionali dei tecnici incaricati della progettazione. La progettazione deve essere sviluppata ed elaborata secondo le prescrizioni di legge, sia in materia di norme tecniche generali e particolari, che di norme relative al territorio e all'ambiente.

ART. 5
(Importo del finanziamento)

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'opera, come identificata nel precedente art. 3, il finanziamento concesso dalla Regione è pari all'importo indicato nell'articolo 3.

2. L'Ente Attuatore riconosce e dichiara che l'importo concesso comprenderà e compenserà tutte le voci di costo così come saranno articolate schematicamente nel Quadro Economico del progetto esecutivo, eventuali maggiori oneri saranno a carico dello stesso.

3. **Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, L'Ente Attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite a seguito del ribasso d'asta e ne darà tempestiva comunicazione al Dipartimento Protezione Civile.**

4. Nella rimodulazione del quadro economico la voce per imprevisti può essere rideterminata nel limite del 5% oltre IVA dell'importo netto di aggiudicazione, a valere sulle economie di gara conseguite.

5. **Il nuovo quadro di spesa così determinato, costituirà parte integrante della presente convenzione che ha la valenza di disciplinare e le restanti economie di gara rientreranno nella disponibilità della Regione**. Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, per qualsiasi motivo determinatasi, ove non diversamente decretato dalla Regione, fa carico all'Ente Attuatore, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART.6
(Varianti)

1. Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo, con esclusione di qualsiasi variante, salvo quelle previste dalla normativa vigente e comunque nel rispetto del termine ultimo stabilito all'art. 3 della presente convenzione.

2. Eventuali varianti in corso d'opera, nel limite del 5% degli importi accantonati per imprevisti e nei termini consentiti dalle norme vigenti, dovranno essere approvate dall'Ente Attuatore e comunicate alla Regione, per la presa d'atto. Eventuali maggiori oneri saranno a esclusivo carico dell'Ente Attuatore.

3. L'esecuzione di eventuali varianti prima della suddetta presa d'atto e/o l'utilizzo di somme eccedenti l'importo approvato, restano a esclusivo rischio L'Ente Attuatore.

4. L'utilizzo delle somme rese disponibili da eventuali ribassi d'asta, eccedenti il 5%, senza preventiva espressa autorizzazione da parte della Dipartimento Protezione Civile restano a carico esclusivo L'Ente Attuatore.

ART. 7
(Verifiche e controlli)

1. La Regione Calabria, anche ai sensi del primo comma dell'art. 23 della Legge Regionale n. 31/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle esecuzioni delle opere e delle relative procedure. Tali verifiche non esimeranno comunque L'Ente Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative. Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente Attuatore e sono regolate dalla presente convenzione.

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ART. 8

(Collaudo)

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla norma, L'Ente Attuatore nomina il collaudatore o i componenti della Commissione di collaudo in corso d'opera.

2. L'Ente Attuatore, ultimate le operazioni di collaudo e dopo aver approvato i relativi atti, ne trasmette copia conforme alla Regione.

ART. 9

(Rapporti con i terzi)

1. L'Ente Attuatore agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione. Resta inteso che la Regione Calabria rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della progettazione e realizzazione dell'opera (lavori, forniture, espropri, danni etc.).

ART. 10

(I.V.A.)

1. Sono a carico del finanziamento le sole spese per I.V.A. non deducibili da parte dell'Ente Attuatore ai sensi della vigente normativa.

2. Le quote I.V.A., con esclusione di quelle di cui al comma precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione finale del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di erogazione del saldo di cui al successivo art.11.

3. Per quanto riguarda le aliquote I.V.A., si precisa che la scelta è connessa alla tipologia degli interventi di riferimento (come da D.P.R. n.633/1972 e ss.mm.ii.) e rientra tra le competenze degli enti attuatori in indirizzo; pertanto qualsiasi contestazione in merito all'errata applicazione del citato D.P.R. rimarrà a totale carico e responsabilità degli stessi.

ART. 11

(Rate di anticipazione – saldo)

1. Allo scopo di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento, l'importo del finanziamento verrà erogato secondo le modalità di seguito riportate:

   - anticipazione pari al 30% del costo definitivo dell'intervento, risultante dal quadro economico approvato in seguito alla gara d'appalto, che sarà corrisposta all'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori, a seguito della trasmissione, da parte dell'Ente Attuatore, degli atti relativi all'**affidamento delle prestazioni tecniche** (nomina RUP, incarichi tecnici, affidamenti di servizi ecc), di un **estratto del progetto esecutivo** (relazione, planimetrie, sezioni tipo, quadro economico) e **atto di approvazione** dello stesso, **dell'atto di approvazione degli esiti della gara d'appalto e del quadro economico rimodulato**;

   - le risorse ulteriori, con riferimento al costo definitivo dell'intervento, saranno erogate in ratei successivi sulla base dell'effettivo avanzamento dell'opera giustificata dalla trasmissione di **stati d'avanzamento, certificati di pagamento, fatture e provvedimenti di approvazione e/o liquidazione delle spese connesse alla realizzazione dell'opera, nonché**

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

dei relativi mandati di pagamento quietanzati, evidenzianti una spesa sostenuta di almeno l'80% delle somme precedentemente trasferite dalla Regione. Tutti i mandati di pagamento trasmessi e relativi alle spese già sostenute, dovranno essere irrevocabili e quindi quietanzati dagli Istituti di Credito eroganti ed essere accompagnati dalla relativa attestazione di pagamento sottoscritta da questi ultimi. Si richiede la trasmissione del **contratto**, del **verbale di consegna** dei lavori e del **certificato di ultimazione**. E' inoltre necessaria la **dimostrazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti sulla BDAP**.

- il saldo finale, sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del **certificato di regolare esecuzione o collaudo finale** dei lavori, della **relazione acclarante** i rapporti tra Regione Calabria ed Ente attuatore e della **dimostrazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti sulla BDAP**.
- La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione dell'accredito stesso.

ART. 12
(Rendicontazione)

1. Alla richiesta di ciascuna erogazione di ratei successivi al primo, l'Ente Attuatore deve allegare la rendicontazione della spesa esigibile maturata e/o sostenuta, corredata della documentazione giustificativa, in copia conforme all'originale, (atti di approvazione e/o di liquidazione di spese tecniche, SAL, fatture ecc) comprendente i mandati di pagamento quietanzati e/o ogni altro documento che si riterrà opportuno.
2. Per la verifica di ammissibilità della spesa, l'Ente Attuatore si impegna a trasmettere, su richiesta della Regione, qualunque documentazione ritenuta a ciò necessaria. In merito, l'Ente Attuatore si impegna, in primis, alla conservazione presso la propria struttura, della documentazione originale o in copia conforme, probante la spesa esigibile sostenuta.

ART. 13
(Revoca del finanziamento)

1. La Regione Calabria può revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente Attuatore incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza, pur se non esplicitamente riportate o richiamate nell'articolato, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
2. La Regione Calabria può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento.
3. La Regione Calabria si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti del Soggetto Attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento.
4. E' facoltà della Regione Calabria procedere alla revoca del finanziamento concesso, in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3 – comma 9 per il completamento dell'intervento.

ART. 14
(Sostituzione dell'Ente beneficiario)

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

1. Nei casi di revoca del finanziamento, il Commissario Delegato si riserva la facoltà di sostituire, nei contratti stipulati per la realizzazione dell'intervento oggetto del finanziamento, all'Ente Attuatore un Commissario ad acta o altro Ente.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, l'Ente si impegna a inserire nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'opera finanziata esplicita clausola che contempli il subentro di terzi nei contratti stessi.

ART. 15

(Definizione delle controversie)

1. Le eventuali controversie tra la Regione e l'Ente Attuatore sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa. In mancanza di conciliazione, le controversie sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine il foro competente è quello di Catanzaro.

ART. 16

(Richiamo alle norme di legge vigenti e pubblicazione)

1. La presente convenzione non comporta oneri di registrazione configurandosi quale "provvedimento di interesse pubblico" ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 art. 3 comma a, dell'Allegato parte 3° "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione"
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, da valere a tutti gli effetti quale disciplinare tecnico, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale ai sensi del D.L. n.145 del 23-12-2013, convertito in modificazioni dall'art.6, comma 6 della legge n.9 del 21-12-2014.

PER L'ENTE ATTUATORE **IL SINDACO**	**PER LA REGIONE CALABRIA** **IL DIRIGENTE GENERALE**
_____	_____

Cod. Proposta 46251
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.